



# COMUNE DI CASTELBUONO

## CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REG. ORD. N. **40** DEL **26 APR 2021**  
**IL SINDACO**

(Autorità Locale Sanitaria)

**VISTO** il DPCM del 02/03/2021 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

**VISTO** il D.L. n. 52 del 22/04/2021 che proroga al 31/07/2021 i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTE** le Ordinanze del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare le Ordinanze che istituiscono le zone rosse in alcuni comuni della Regione Sicilia;

**TENUTO CONTO** dell'incremento dei contagi da COVID-19 nel territorio nazionale ed in particolare in quello regionale;

### **RILEVATO:**

che nel territorio comunale si registra la presenza di esercenti il commercio su area pubblica provenienti dai comuni nei quali è stata istituita la zona rossa con Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;

**RITENUTO** opportuno sottoporre i suddetti esercenti il commercio su area pubblica al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare, al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus e contestualmente garantire l'esercizio dell'attività rivolta al pubblico in condizioni di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica;

**RITENUTO** necessario adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza sanitaria;

**VISTO** l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

**VISTA** la L.R. Sicilia n. 18/95 e s.m.i. "norme riguardanti il commercio su area pubblica";

**VISTA** la L.R. Sicilia n. 28/99 e s.m.i. "riforma della disciplina del commercio";

**VISTO** l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'Art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

**fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus,**

### **ORDINA**

**con decorrenza immediata e fino al 31/07/2021,**

**nel territorio del Comune di Castelbuono sono adottate le seguenti ulteriori misure a carico degli esercenti l'attività del commercio su area pubblica:**

Polizia Municipale • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825  
[www.comune.castelbuono.pa.it](http://www.comune.castelbuono.pa.it) - [info@comune.castelbuono.pa.it](mailto:info@comune.castelbuono.pa.it) - [comune.castelbuono@pec.it](mailto:comune.castelbuono@pec.it)



- **gli esercenti l'attività del commercio su area pubblica provenienti dai comuni nei quali è stata istituita la zona rossa, hanno l'obbligo di sottoporsi a cadenza settimanale al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare;**
- **gli esercenti l'attività del commercio su area pubblica del settore alimentare che svolgono l'attività nei comuni nei quali è stata istituita la zona rossa, hanno l'obbligo di sottoporsi a cadenza settimanale al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare;**
- **i suddetti esercenti il commercio su area pubblica hanno l'obbligo di trasmettere la relativa certificazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica del Comune di Castelbuono:**  
**comune.castelbuono@pec.it - poliziamunicipale@comune.castelbuono.pa.it**  
**o in alternativa a mano al personale del Comando di Polizia Municipale;**
- **i suddetti obblighi vigono fin tanto nel comune di provenienza e/o di esercizio dell'attività permane l'istituzione della zona rossa;**

**La pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

**La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.**



**IL SINDACO**  
**Mario Cicero**